



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 35 del 12-04-2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2021

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

L'anno duemilaventuno -----
Addì ----- dodici-----del mese di ---aprile---
alle ore ----- 17:00 ----- nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

BRUZZONE PAOLO	Sindaco	P
DAMONTE STEFANO	Vice Sindaco	P
Bruzzo Marina	Assessore	P
Corradi Alberto	Assessore	P
Pisani Giorgia	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale

CERISOLA ISABELLA.

Il Sindaco BRUZZONE PAOLO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologiche da COVID-19”;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connessi all’emergenza da COVID-19”

DATO ATTO che il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 all’art 9 ter ha previsto quanto segue:

Comma 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021**, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Comma 4. A far data **dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Comma 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data **dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021**, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,

purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

RICHIAMATI la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri di Giunta Comunale n. 45 del 01/06/2020 con la quale erano state definite misure a sostegno delle attività commerciali in materia di COSAP (Canone Occupazione Suolo Pubblico) per l'anno 2020;

PREMESSO che l'emergenza epidemiologica in corso ha causato e sta a tutt'oggi causando gravi danni all'economia cittadina;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale intende definire, anche per il 2021, indirizzi e misure che possano consentire alle imprese di calmierare l'effetto negativo che questa emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e di agevolare la ripresa delle attività;

CONSIDERATO in particolare che, in previsione della stagione estiva per i pubblici esercizi e/o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività assimilate, occorre prevedere adeguati spazi di distanziamento sociale;

VISTA la nota Ifel Prot. n. 41/VSG/sd che chiariva l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come segue:

Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, vale a dire:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

RAVVISATA l'opportunità di agevolare i gestori di pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate nell'osservanza scrupolosa delle prescrizioni previste dalla normativa, consentendo loro in particolare di utilizzare temporaneamente per l'anno 2021 porzioni di suolo pubblico ulteriori rispetto a quelle già occupate, mediante regolare concessione canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in modo tale che sia garantita la distanza interpersonale tra gli avventori, distanziando adeguatamente i tavoli e le sedute per rispettare le prescrizioni;

RITENUTO necessario fornire ai Servizi Comunali competenti adeguate linee di indirizzo per la definizione, nell'attuale contingenza, degli spazi dei pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate e per la definizione di un sistema operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di semplificare la

procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socioeconomiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;

RITENUTO quindi di stabilire:

- 1) la possibilità di **umentare gratuitamente** lo spazio di occupazione di suolo pubblico per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 titolari di una concessione Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell'occupazione già autorizzata (permanente e/o temporanea, nel caso anche riferita alle annualità precedenti) con un minimo di 10 mq, compatibilmente all'esistenza di spazi pubblici occupabili e per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 non titolari di una concessione Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino ad un massimo di 15 (quindici) mq, compatibilmente all'esistenza di spazi pubblici occupabili, per permettere in generale di rispettare le misure contenitive del contagio e di recuperare per i pubblici esercizi, nel maggiore spazio di occupazione, posti a sedere analoghi a quelli che gli stessi avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione esterna in fase precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria;
- 2) che le occupazioni aggiuntive funzionali a dare nuovi spazi su area pubblica alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, siano da classificare come funzionali alla costruzione delle migliori condizioni di sicurezza in attuazione delle disposizioni emanate in materia di emergenza sanitaria COVID-19 e relativi Protocollo d'Intesa;
- 3) che le nuove occupazioni e/o quelle aggiuntive abbiano carattere di temporaneità fino al 31 ottobre 2021;
- 4) che le nuove occupazioni e/o quelle aggiuntive possono essere concesse anche in deroga agli spazi prospicienti di competenza dell'esercizio richiedente con necessità di consenso espresso da parte dei titolari delle attività contigue e purché sia garantito idoneo spazio per l'accesso alle altre attività (ivi compresi depositi e magazzini) ed ai portoni delle civili abitazioni;
- 5) che restano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi comprese le posizioni di altre attività e/o soggetti limitrofi agli spazi richiesti (superabili mediante nulla osta – consenso espresso degli stessi);
- 6) che il provvedimento concessorio sia rilasciato accettando una semplice domanda con allegata una planimetria dell'area richiesta ed un'autocertificazione dei richiedenti attestante stati di fatto e condizioni necessari al rilascio dell'atto stesso;
- 7) che per l'anno 2021 le superfici concesse sulla base del presente atto (ai fini del rispetto delle norme sul distanziamento sociale per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19) non siano soggette alla tari giornaliera;

DATO ATTO che in ogni caso i gestori degli esercizi in questione - pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate - saranno tenuti e, quindi, direttamente responsabili della perfetta osservanza delle misure di riferimento atte a tutelare la salute pubblica;

DATO ATTO CHE:

- le esenzioni e riduzioni di cui sopra comportano una minore entrata stimabile in € 14.000,00 rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio e piano esecutivo di gestione 2021/2023, relativo al Canone Unico Patrimoniale e alla Tari;

RITENUTO, altresì, posticipare al 31/07/2021 la scadenza ordinaria prevista per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annualità 2021 riferito alle occupazioni permanenti di suolo pubblico confluite dal prelievo precedente (C.O.S.A.P.) e

non decadute, al fine di voler fornire un'ulteriore agevolazione ai contribuenti data la gravità della generale situazione economica attuale;

VISTO il regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ;

VISTE le vigenti norme relative alle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in atto;

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di adottare le seguenti linee di indirizzo per la definizione degli spazi per l'attività all'aperto dei pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate:
 - a) la possibilità di **umentare gratuitamente** lo spazio di occupazione di suolo pubblico per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 titolari di una concessione Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino ad un massimo del 40% (quaranta) dell'occupazione già autorizzata (permanente e/o temporanea, nel caso anche riferita alle annualità precedenti) con un minimo di 10 mq, compatibilmente all'esistenza di spazi pubblici occupabili e per imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 non titolari di una concessione Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fino ad un massimo di 15 (quindici) mq, compatibilmente all'esistenza di spazi pubblici occupabili, per permettere in generale di rispettare le misure contenitive del contagio e di recuperare per i pubblici esercizi, nel maggiore spazio di occupazione, posti a sedere analoghi a quelli che gli stessi avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione esterna in fase precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria;
che le occupazioni aggiuntive funzionali a dare nuovi spazi su area pubblica alle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, siano da classificare come funzionali alla realizzazione delle migliori condizioni di sicurezza in attuazione delle disposizioni emanate in materia di emergenza sanitaria COVID-19 e relativi Protocollo d'Intesa;
 - c) che le nuove occupazioni e/o quelle aggiuntive abbiano carattere di temporaneità fino al 31 ottobre 2021;
 - d) che le nuove occupazioni e/o quelle aggiuntive possono essere concesse anche in deroga agli spazi prospicienti di competenza dell'esercizio richiedente con necessità di consenso espresso da parte dei titolari delle attività contigue e purché sia garantito idoneo spazio per l'accesso alle altre attività ed ai portoni delle civili abitazioni (ivi compresi magazzini e depositi);
 - e) che restano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi comprese le posizioni di altre attività e/o soggetti limitrofi agli spazi richiesti (superabili mediante consenso espresso degli stessi);
 - d) che le nuove occupazioni e/o quelle aggiuntive possono essere concesse anche in deroga agli spazi prospicienti di competenza dell'esercizio richiedente con necessità di nullaosta da parte dei titolari delle attività contigue e purché sia garantito idoneo spazio per l'accesso alle altre attività ed ai portoni delle civili abitazioni;
 - e) che restano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi comprese le posizioni di altre attività e/o soggetti limitrofi agli spazi richiesti (superabili mediante nulla osta – consenso espresso degli stessi);
 - f) che il provvedimento concessorio sia rilasciato accettando una semplice domanda con allegata una planimetria dell'area richiesta ed un'autocertificazione dei richiedenti attestante stati di fatto e condizioni necessari al rilascio dell'atto stesso;

g) che per l'anno 2021 le superfici concesse sulla base del presente atto (ai fini del rispetto delle norme sul distanziamento sociale per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid 19) non siano soggette alla tari giornaliera;

h) che il provvedimento concessorio possa essere revocato per motivi di sicurezza urbana e qualora vengano accertate violazioni alle ulteriori disposizioni vigenti;

i) che l'occupazione potrà essere temporaneamente ridotta per motivi di safety e security in caso manifestazioni o eventi pubblici;

3) che i pagamenti già effettuati relativamente alle occupazioni di suolo già rilasciate e che beneficiano delle riduzioni ed esenzioni previste dall'art. 9 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, per il periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021, o per il periodo di esenzione eventualmente fissato da nuove norme statali, potranno essere rimborsati o compensati con altri debiti che il contribuente ha nei confronti dell'Ente ovvero con il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

4) che le occupazioni con ponteggi ed aree di cantiere già autorizzate al 31/05/2021 site nel Centro Storico del comune di Cogoleto, in deroga a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di Polizia Municipale, per motivazioni legate all'attuale emergenza sanitaria Covid, possano essere prorogate fino al 30/06/2021;

5) che in deroga a quanto previsto dall'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria la scadenza ordinaria prevista per il versamento del canone per l'annualità 2021 riferito ad occupazioni permanenti di suolo pubblico confluite dal prelievo precedente (C.O.S.A.P.) e non decadute è il 31/07/2021;

6) una minore entrata stimabile in € 14.000,00 rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio e piano esecutivo di gestione 2021/2023, relativo al Canone Unico Patrimoniale e alla Tari;

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2021

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2021;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n. 5 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

DELIBERA

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2021;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BRUZZONE PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, _____

L'incaricato

